

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE -
Provvedimento 18 giugno 2018, prot. 123990.U**

MAGISTRATURA ONORARIA

Magistratura onoraria - Processo civile - Compenso - Doppia indennità - Tempo trascorso per la lettura della sentenza ex articolo 281-sexies del Cpc - Rilevanza - Sussiste.

In materia di compenso spettante al magistrato onorario, qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 3 *bis*, comma 1 bis, decreto legge 2.10.2008, n. 151, convertito in legge 28.11.2008, n. 186, per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore. Ciò in quanto la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo citato costituisce parte integrante del verbale di causa e, pertanto, come attività di udienza comporta la liquidazione dell'ulteriore indennità qualora superi le cinque ore (*conferma nota n. 28248.U del 24.2.2010*)

➤ **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE, *Provvedimento 18 giugno 2018, prot. 123990.U***

MAGISTRATURA ONORARIA

Magistratura onoraria - Processo civile - Compenso - Doppia indennità - Tempo trascorso per la redazione dell'ordinanza di definizione del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-ter del Cpc - Rilevanza - Esclusione.

In materia di compenso spettante al magistrato onorario, non spetta la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell'udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all'art. 702-ter, comma, 5 c.p.c., attesa la diversità tra tale ipotesi rispetto a quella prevista dall'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, in questo caso, infatti, la legge prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, ma non che la stessa sia deliberata subito dopo sentite le parti e letta in udienza con la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", come previsto dall'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.. Di conseguenza, anche se si tratta di ordinanza assimilabile sostanzialmente a una sentenza, in quanto conclude il procedimento e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell'ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell'udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l'ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice (*conferma nota n. 151447.U dell'11.11.2014*)

➤ **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE, *Provvedimento 18 giugno 2018, prot. 123990.U***

MAGISTRATURA ONORARIA

Magistratura onoraria - Processo civile - Compenso - Doppia indennità - Apertura e chiusura del verbale di udienza - Ordinanze inserite nel verbale d'udienza e attestazione del numero e della durata delle udienze - Ordinanze pronunciate al termine dell'udienza e non a seguito di riserva - Tempo trascorso - Rilevanza - Sussiste.

In materia di compenso spettante al magistrato onorario, la doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza. La questione in oggetto trae origine da una prassi in virtù della quale il giudice civile, avendo fissato più cause nella stessa giornata, decida di pronunciarsi sulle istanze formulate dalle parti con altrettante ordinanze pronunciate in udienza ed inserite nei relativi processi verbali (*ex art. 134 c.p.c.*), e dunque senza riservare la decisione, all'esito, però, di una camera di consiglio per così dire "*cumulativa*", avendo autorizzato i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula ("*lasciando aperto il verbale e senza assumere riserva*") in attesa della trattazione della o delle cause successive. In tali ipotesi, laddove le ordinanze risultino inserite nei processi verbali delle singole udienze (con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., le stesse "*si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi*"), il momento di chiusura dell'udienza giornaliera non potrà che coincidere con quello di chiusura dell'ultimo dei verbali d'udienza, al pari di quanto dunque avviene per la sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE, *Provvedimento 18 giugno 2018, prot. 123990.U***

MAGISTRATURA ONORARIA

Magistratura onoraria – Liquidazione spese – Ufficio competente per l'attestazione del numero di udienza - Cancelleria

Premesso che, ai sensi dell'art. 165 TUSG, la liquidazione delle spese, con la conseguente relativa responsabilità (art. 172), "è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuito al magistrato", l'attestazione del numero di udienze celebrate dal GOT e della loro durata giornaliera è di competenza esclusiva della cancelleria e non dell'ufficio "spese di giustizia".

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE, *Provvedimento 18 giugno 2018, prot. 123990.U***